

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI MARCHIO

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI MARCHIO¹

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra XY_____, società di diritto italiano, con sede in___ via ______n^\circ_____iscritta al Registro delle Imprese di _____n^\circ_____partita Iva______, in persona del legale rappresentante Sig._____ di seguito denominata "la Cedente"²; XY_____, società di diritto italiano, con sede in_____ via ______n°___iscritta al Registro delle Imprese di _____n°____Partita Iva_____, in persona del legale rappresentante Sig._____ di seguito denominata "la Cessionaria"3 e congiuntamente le "Parti" Premesso che⁴ a. La Cedente è titolare piena ed esclusiva dei seguenti diritti su marchi di impresa:⁵ b. La Cessionaria desidera acquistare tutti i diritti relativi a detti marchi.⁶ si conviene e si stipula quanto segue ¹ Nell'ordinamento giuridico italiano il contratto di cessione di marchio non richiede una forma particolare. L'atto può essere verbale ovvero redatto sotto forma di scrittura privata semplice, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Ai sensi dell'art. 138 c.p.i. la forma richiesta per la trascrizione è la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico. Ai sensi dell'art. 196 c.p.i. è però possibile produrre ai fini della trascrizione una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione sotto forma di scrittura privata semplice. Ovvero, se persona fisica: « XY(nome e cognome)______, di nazionalità _____, nato a _____ il ____ residente in _____ avente Codice Fiscale _____, di seguito denominata "la **Cedente**" ». Stesse disposizioni previste per la comparizione in atto della Cedente. ⁴ In caso di particolare complessità dei termini "tecnici" utilizzati si consiglia di inserire uno

Valutare possibili clausole di garanzie per l'acquirente nel caso di mancata concessione del titolo.

È necessario specificare: n. del marchio o della domanda, data di registrazione, paese di registrazione. Nel caso in cui si tratti di numerosi marchi o di marchi tutelati in più paesi è consigliabile inserirli in un allegato. Fare particolare attenzione a questi dati, è necessario che non vi sia alcuna incertezza sul titolo trasferito.

Qualora le Parti lo ritengano opportuno è possibile allegare al contratto i documenti di concessione o deposito.

⁶ È possibile anche una cessione parziale del marchio, in tal caso specificare quali prodotti/servizi costituiscono l'oggetto di trasferimento. È altresì possibile cedere una quota percentuale del marchio, in tal caso si verificherà una comunione del bene immateriale per la quale è consigliabile redigere un regolamento di comunione.

specifico punto con le "definizioni".

⁵ Indicare i marchi allo stato di domanda o marchi concessi.

1. Premesse

Le premesse son parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Oggetto

- 2.1. La Cedente cede e trasferisce alla Cessionaria, che accetta e acquista, la proprietà piena ed esclusiva dei marchi in premessa descritti con tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono.
- 2.2. Le parti garantiscono che dal trasferimento non deriva inganno per il pubblico in relazione alle caratteristiche dei prodotti e servizi contrassegnati dai marchi ceduti.

3. Prezzo

Il prezzo della presente cessione è convenuto dalle parti in euro ______⁷ che la Cedente riconosce di aver già ricevuto dalla Cessionaria alla quale con il presente atto rilascia quietanza e saldo.⁸

4. Garanzie

La Cedente dichiara che i titoli oggetto del presente atto sono di sua piena ed esclusiva proprietà e non sono gravati da vincolo alcuno reale o personale a favore di terzi. 9

5. Oneri e spese

- 5.1. Le spese del presente contratto sono a carico della Cessionaria, al cui carico sono pure tutte le pratiche occorrenti per la trascrizione del presente atto presso gli uffici competenti.¹⁰
- 5.2. La Cedente si obbliga sin d'ora a prestare alla Cessionaria la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia della trascrizione¹¹.

6. Legge applicabile

- 6.1. Il presente contratto è assoggettato alla legge italiana.
- 6.2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale espressamente escludono che il medesimo debba essere sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano¹².

7. Risoluzione delle controversie

⁷ Inserire la valuta.

⁸ È possibile che vengano definite diverse modalità di pagamento.

⁹ La garanzia sulla validità del titolo ceduto è normalmente esclusa per gli oneri che essa comporta. Eventualmente inserire una frase di questo tipo «per quanto di conoscenza della Cedente i titoli ceduti non violano diritti esclusivi di terzi e non sussistono altre cause di nullità».

 $^{^{\}rm 10}$ La trascrizione almeno in Italia ha la funzione di pubblicità di dichiarativa.

¹¹ Le Parti possono accordarsi per l'inserimento di una clausola che possa favorire (specificandoli) particolari obblighi di correttezza, con riguardo, ad esempio: registrazione e uso di marchi identici o simili in altri territori.

¹² Nell'ipotesi in cui le clausole contrattuali siano state predisposte da uno dei contraenti è necessaria la specifica approvazione. In tal caso la clausola va sostituita con la clausola ad hoc, specificamente sottoscritta (v. clausola in corsivo in calce).

| | presente contratto saranno devolute a un ganismo di mediazione della Camera di condo il Regolamento da questa adottato. |
|---|---|
| mancato raggiungimento di un accordo, contratto saranno risolte mediante arbitra Camera di Commercio di []. 7.3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in congcommercio. 7.4. Il Tribunale Arbitrale deciderà, co | la procedura non sia definita o in caso di tutte le controversie derivanti dal presente ato secondo il Regolamento di arbitrato della o, indipendentemente dal numero delle parti, formità al Regolamento della Camera di on arbitrato rituale e secondo diritto ¹³ nel tt. 806 e ss. del codice di procedura civile ¹⁴ . |
| Ot | ppure |
| raggiungimento di un accordo, per tu | cedura non sia definita o in caso di mancato tte le controversie derivanti dal presente petente esclusivamente il Foro di ¹⁵ . |
| LA CEDENTE | LA CESSIONARIA |
| | *** |
| sopra, con particolare attenzione alla con -7 (risoluzione delle controversie), sopra riportata, la cui clausola – oggetto | delle condizioni generali di contratto di cui dizione di cui al punto: di specifica trattativa – si intende accettata e ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 |
| LA CEDENTE | LA CESSIONARIA |
| | |

 ¹³ In alternativa è possibile indicare: «secondo equità».
 ¹⁴ L'arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giustizia

ordinaria. L'arbitrato può essere rituale o irrituale.

15 Deve trattarsi di Tribunale sede di Sezione specializzata in materia di impresa.

16 Specifica approvazione delle clausole vessatorie nel caso di predisposizione delle clausole da parte di uno solo dei contraenti. Non è ammissibile un'approvazione generica, è necessario che le clausole vengano specificate.